

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5558 del 2012, proposto da:

.....

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Siracusa, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove, 21;

nei confronti di

Vodafone Omnitel Nv, in persona del suo rappresentante legale, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco De Leonardis, con domicilio eletto presso Francesco De Leonardis in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli 9;

e con l'intervento di

*ad adiuvandum:*

.....

rappresentato e difeso dagli avv.ti Gemma Sasso ed Ettore Corsale, con domicilio eletto presso Gemma Sasso in Roma, via G. Bettolo, 17;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'autorizzazione ottenuta con il silenzio assenso formatasi sulla DIA presentata in data 23.1.2012 dalla Vodafone Omnitel NV;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Vodafone Omnitel Nv;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- l'impianto autorizzato supera il limite d'altezza previsto dal piano di zona;
- in elusione dell'art. 105 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale l'Amministrazione non ha dato contezza ufficiale del parere negativo del Municipio XII, né ha aderito alla richiesta del medesimo di convocazione di un tavolo tecnico per inventare soluzioni alternative;
- emergono perplessità in ordine alla completezza dei rilievi dell'A.R.P.A. sui campi elettromagnetici, non effettuati per l'integrale funzionalità dell'impianto;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra e fermi i rilievi di contrasto con la normativa urbanistica di zona, di accogliere l'istanza di tutela cautelare con l'onere di Roma Capitale di indire una conferenza con il Municipio XII per l'individuazione di soluzioni alternative;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della fase cautelare del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie nei termini di cui alle premesse la domanda di tutela cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere, Estensore

Mariangela Caminiti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)